

Statuto Associazione "Centrale Universo a.p.s."

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **"Centrale Universo A.p.s."** che assume la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Seravezza (Lu)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene nell'ambito dello stesso Comune, resta l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare e ratificare sui Regolamenti di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, e di un eventuale codice Etico.

Altresì l'Organo di Amministrazione può presentare i regolamenti che ritiene opportuni all'Assemblea e questa potrà adottarli, sospenderli, modificarli, integrarli o rigettarli.

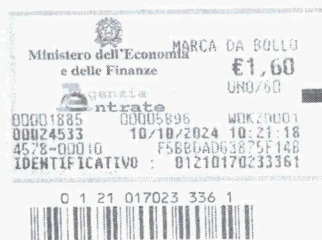
ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 (Finalità e Attività)

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- promuovere la formazione, lo studio, la ricerca e l'esperienza del "ben vivere", il "buon abitare", la pedagogia, la salutogenesi e la ricerca del benessere personale e sociale e quant'altro sia attinente al loro perseguimento, con l'esclusione dei servizi alla persona di carattere strettamente medico sanitario.
- perseguire detti obiettivi anche attraverso la promozione, l'educazione e la sensibilizzazione della base sociale ad un abitare e vivere responsabile, collaborativo e innovativo con finalità di cambiamento per diffondere una nuova visione di welfare, con l'ausilio delle artiterapie e ad un compendio di discipline olistiche e pratiche universali.
- prefiggersi, attività del "fare" per l'educazione professionale e tecnica, anche nel campo agricolo, con percorsi di formazione e ricollocamento nel mondo del lavoro e con una particolare attenzione alla salutogenesi sociale.
- promuovere lo sport come attività ricreativa e dilettantistica finalizzata alla salute e al benessere
- fare studi e ricerca sulle più importanti materie che riguardano lo sviluppo integrale dell'uomo, del suo benessere e per la creazione di uno spazio dove esso possa essere armoniosamente inserito.
- divulgare e informare sulle materie che riguardano l'uomo e il suo benessere, lo sviluppo integrale e il suo spazio.



- fornire servizi e formazione di elevata qualità su tutte le principali discipline che riguardano il benessere e lo sviluppo integrale dell'uomo in tutto il territorio nazionale.

L'Associazione persegue le dette finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., prevalentemente queste vengono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo principale l'attività di volontariato dei propri associati; queste sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- g) formazione universitaria e post-universitaria
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le attività che l'associazione intende svolgere sono:

- Fare ricerca, formazione e corsi ai propri soci sulle tematiche Olistiche;
- Fare ricerca, formazione e corsi per formare professionisti nel settore Olistico;
- Incontri, dibattiti, corsi divulgativi, informativi e formativi;
- Organizzazione di eventi, convegni e fiere e partecipazione diretta o indiretta ad eventi, mostre, fiere;

- Partecipazione ad associazioni terze, anche per la costituzione di reti associative;
- Partecipazione alle attività sociali, culturali organizzate da enti e istituzioni del territorio;
- Realizzazione di dispense, volumi e libri, edizioni periodiche;
- Organizzazioni di attività turistiche relative all'ambito di competenza;
- Organizzazione nelle proprie sedi o in sedi terze di gruppi esperienziali e di ricerca;
- Formazione e servizi specifici per volontari, Associazioni del Terzo settore e altri enti;
- Svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento;

Inoltre, lo svolgimento delle attività potrà essere disciplinato anche da eventuali regolamenti interni.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto Ministeriale n° 107 del 19 maggio 2021. Tra queste: l'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso la sede sociale o in luoghi esterni dove l'associazione è chiamata a svolgere la propria attività; ne sia assicurato il carattere complementare alle attività svolte per la diretta attuazione delle finalità istituzionali e conformemente a quanto in materia stabilito dalle disposizioni di Legge vigenti. Per altre attività secondarie, la loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.

Per quanto sopra, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, sia nell'ambito delle attività di interesse generale già individuate, sia nell'ambito delle attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del d.lgs. n.117/2017, e pertanto anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'Associazione potrà altresì realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando le risorse proprie e di terzi, inclusi dipendenti e volontari, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

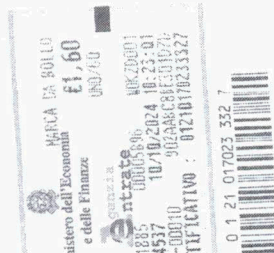
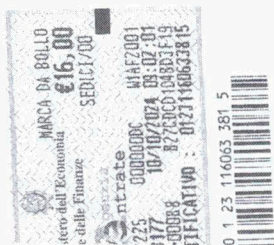
ART. 5 (Ammissione soci)

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche e altri enti che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore, anche Aps o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale e integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La delibera è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.



In caso di rigetto della domanda, l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione dell'associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi (se maggiorenni);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
- votare in Assemblea solo se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- versare, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di Amministrazione, o dai Regolamenti interni qualora esistano.

ART. 7 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti e esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 8 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, mancato pagamento quota associativa o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota



o
oe

Hubert

Endeavour

See
Apr 24

of Outpost

- Mar 2nd 1894

Donec

0. Toward AB
 toward AB

te 

a 5

.....

SR SR La

Ministero delle Finanze e delle Economie

**Ministero delle Finanze
e delle Economie**

Identificativo :
00001885
00064912
4576-00068
IDENTIFICATIVO :
10/

O 1 21 Q7C

Ministero dell'Economia e delle Finanze



Identificativo

00001235 000056
4528-5534 10/11
0528-00010

IDENTIFICATIVO :



0 1 21 01702

Pagina 5

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.11 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio, e il bilancio sociale quando previsto;
- nomina e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione e degli altri organi sociali quando istituiti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione nonché la devoluzione del patrimonio.
- delibera le modifiche statutarie.
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- Delibera sui Regolamenti e sul Codice Etico qualora l'Associazione li voglia istituire. Può altresì modificare, sospendere, integrare e annullare i regolamenti interni predisposti e proposti dall'Organo di Amministrazione.



ART. 12 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

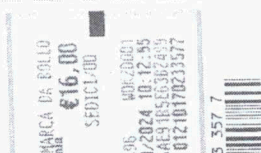
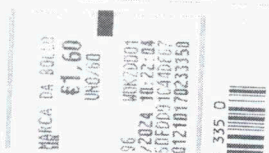
L'assemblea delibera a maggioranza dei voti, metà più 1 (uno) dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto in Videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e la veridicità del voto espresso, inoltre per rendere valide queste modalità queste devono essere espresse per scritto nella convocazione.

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria delibera la modifica dello statuto dell'Associazione, convocata in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati presenti: in entrambi i casi la delibera è valida con il voto favorevole della maggioranza (metà più uno) dei presenti.



L'Assemblea straordinaria delibera anche lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e la delibera è approvata solo con il voto favorevole dei 2/3 dell'Assemblea, in seconda convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e la delibera è approvata solo con il voto favorevole dei 3/5 dell'Assemblea, in terza convocazione con la presenza di almeno il 50 (cinquanta) per cento più 1 (uno) degli associati e la delibera è approvata con il voto favorevole dei 50 (cinquanta) per cento più uno dei soci presenti in Assemblea.

Nel caso dell'impossibilità a deliberare nei metodi sopra citati si fa fede all'Art.21 del Codice Civile.

ART. 14 (Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di Amministrazione è composto da numero minimo di 3 ad un numero massimo di 11 membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

È convocata almeno una volta al mese, con almeno dieci convocazioni annuali (possono essere escluse se ritenuto necessario le convocazioni dei mesi di Dicembre e di Agosto), dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e/o e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

I regolamenti disciplinano le modalità di svolgimento dell'elezione dei componenti dell'Organo d'Amministrazione e le modalità di svolgimento dell'elezione del Presidente.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

L'Organo di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- elegge il Presidente dell'Associazione secondo il regolamento approvato
- attua diligentemente le delibere dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative,

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- delibera sull'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- redige i regolamenti interni che comunque possono essere modificati, integrati o annullati dall'Assemblea;
- altre norme possono essere stabilite dai Regolamenti interni qualora esistano.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di Amministrazione ed è nominato dall'Organo di Amministrazione stesso assieme agli altri componenti dell'Organo di Amministrazione indicando le eventuali cariche.

ART. 15 (Il Presidente)

Il Presidente nominato dall'Organo di Amministrazione al proprio interno, a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea o dall'Organo di Amministrazione.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione dell'Organo di Amministrazione e degli altri eventuali organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16 (Organo di Controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida

ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, inoltre se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Art. 18 (Libri sociali)

L'Associazione deve tenere il:

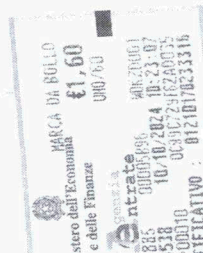
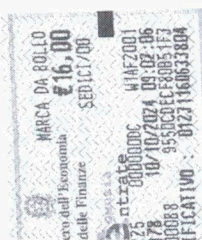
- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo d'Amministrazione.

ART. 19 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



ART. 20 (I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono a essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21

(Divieto distribuzione utili, obbligo di utilizzo, scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 22 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi o nel termine più lungo di 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro la scadenza prevista.



ART. 23

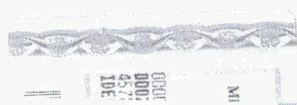
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Il Bilancio sociale e la informativa sociale sono redatti nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Queste potranno essere disciplinate anche dal Regolamento interno qualora esista.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.



ART. 25
(Personale retribuito)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 26
(Assicurazione dell'Associazione e degli associati volontari)

L'Associazione deve assicurarsi per la responsabilità civile e può anche assicurarsi anche per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

I volontari devono essere assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 28
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firme dei soci fondatori
STATUTO Associazione "Centrale Universo Aps" Seravezza (LU)

[Handwritten signatures of founding members]
- *[Signature]*
- *[Signature]*
- *[Signature]*
- *[Signature]*
- *[Signature]*

[Handwritten signatures of founding members]
- *[Signature]*
- *[Signature]*
- *[Signature]*
- *[Signature]*
- *[Signature]*

Pro. Drl.
Mitselloles
- Silvio Pillo
- ~~Pro. Drl.~~
- ~~Pro. Drl.~~
- ~~Pro. Drl.~~
- ~~Pro. Drl.~~

Ly V 17' Amy. do
Salini Rosanna
- ~~Pro. Drl.~~
- ~~Pro. Drl.~~
- ~~Pro. Drl.~~

- Maria Paulini

- Antonella Bartolini
- Giuseppe Baracello

- ~~Pro. Drl.~~

- Ester Celi

- ~~Pro. Drl.~~

- Maurizio Nalesi

- Aole Rom

- Lucina Ricci

- ~~Pro. Drl.~~

